

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 Per iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì - Cesena e del Comune di Cesena, si è costituita una società di capitali denominata "CESENA FIERA S.p.A.".

Art.2 La società ha sede in Cesena.

Con l'osservanza delle norme di legge la società potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza e agenzie.

Il cambiamento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto e sarà deliberato nelle forme di legge.

Art.3 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge.

TITOLO II

OGGETTO

Art.4 La società, soggetto gestore del centro fieristico permanente cesenate, ai sensi della L.R. n. 12/2000 e s.m.i., ha per oggetto l'organizzazione nell'interesse della città di Cesena di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne ed esposizioni, convegni ed iniziative culturali, con tutte le facoltà connesse e conseguenti per la massima valorizzazione della produzione artigianale, agricola e dei servizi, nonché di tutte le attività economiche consentendo ai partecipanti di presentare i propri prodotti e/o servizi e/o relazioni e di diffonderne la conoscenza e promuoverne, ove del caso, la vendita; le manifestazioni potranno avere carattere internazionale, nazionale, regionale e locale.

A tal fine la società potrà svolgere altresì le seguenti attività:

- a) la gestione di padiglioni fieristici e delle relative strutture, impianti e servizi in disponibilità;
- b) la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la gestione ai fini di cui sopra di altre strutture immobiliari, mobiliari ed organizzative;
- c) l'organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio nazionale o all'estero;
- d) l'organizzazione di servizi di marketing, servizi permanenti di informazione per Imprese, Enti, Organismi associativi sui mercati nazionali ed esteri, nonché di ogni utile iniziativa volta ad incentivare e promuovere lo sviluppo economico del territorio;
- e) l'intrapresa di ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza delle tecnologie industriali e/o delle tecniche di commercializzazione, nell'ambito dei comparti oggetto delle proprie manifestazioni fieristiche; la società opererà

secondo i criteri di economicità coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche ed il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali apporti di Enti, Associazioni, Istituti e Società.

La società potrà, altresì, partecipare ad iniziative svolte da Società ed Enti pubblici o privati operanti nell'ambito del settore fieristico finanziando dette iniziative o gestendole in partecipazione o mediante costituzione di forme societarie.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni dirette all'acquisizione ed alla gestione dei mezzi materiali e finanziari che riterrà utili per il conseguimento dei fini medesimi ed assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, ma sempre con limitazioni di responsabilità, nonché effettuare qualsiasi operazione consentita dalla legge, utile per il conseguimento dei fini stessi. Infine, potrà compiere ogni attività connessa od affine o complementare con l'oggetto sociale sopraindicato. La società può rilasciare fidejussioni, garanzie ed avalli a favore di terzi.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI

Art. 5 Il capitale sociale è fissato in Euro 2.288.012 (duemilioni-duecentoottantottomila-dodici) rappresentato da numero 2.288.012 (duemilioni-duecentoottantottomila-dodici) azioni senza indicazione del valore nominale, di cui:

- a) n. 1.348.102= azioni ordinarie;
- b) n. 939.910= azioni denominate "Categoria Enti" che attribuiscono i diritti e sono soggette ai limiti di seguito specificati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica che siano imputabili a capitale a norma di legge.

Art. 6 Le azioni sono nominative. La società può emettere azioni dotate di diversi diritti.

Nessun socio può detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20% del capitale sociale, ad eccezione degli enti pubblici che potranno detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20%.

Un socio che si trovi in possesso di azioni ordinarie complessivamente superiori al 20% del capitale sociale potrà esercitare in Assemblea i diritti di voto limitatamente ad una quota pari al 20% del capitale sociale.

Art. 7 Le azioni denominate "Categoria Enti" sono riservate ad enti pubblici.

Qualora dette azioni vengano trasferite, a qualsiasi titolo, a soggetti diversi dagli enti pubblici, le stesse si convertono automaticamente in azioni ordinarie ad ogni effetto di legge e sono soggette al limite del possesso azionario di cui all'articolo 6

del presente statuto.

Art. 8 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, con apposita delibera, adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 9 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

Art. 10 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 11 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto sostitutivo o una rilevante modificazione dell'oggetto della società determinato, nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2437 del Codice Civile.

Il socio che recede ha diritto di ottenere un rimborso determinato secondo l'art. 2437-ter del Codice Civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art. 12 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 13 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In deroga al secondo comma dell'art. 2366, in occasione di ogni convocazione, l'Organo amministrativo provvede alla convocazione dell'Assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art.14 L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo di cui al successivo art.30;
- 2) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri Amministratori; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, ove è previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci ;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) approva l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) assume tutte le decisioni in merito alla localizzazione delle Fiera denominata "Macfrut".

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'organo amministrativo potrà elevare tale termine a centoottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Salvo quanto di seguito stabilito, l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti per ogni categoria di azioni che rappresentino almeno la metà delle azioni di ogni categoria ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

La delibera di cui al punto 8) del presente articolo, sia in prima sia in seconda convocazione, è assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80%(ottanta per cento) del capitale sociale.

Art.15 L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art.16 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Art.17 La rappresentanza deve essere conferita solo per singole Assemblee, ma con effetto anche per le convocazioni successive. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri, anche non soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre soci.

Art.18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero, in caso di loro assenza od impedimento, da altra persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente, fatta eccezione per i casi in cui il verbale deve essere redatto da un Notaio, nomina un Segretario, anche non socio e, se riterrà del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Art.19 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.20 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), o 5 (cinque), o 7 (sette) membri o 9 (nove) membri.

I portatori di azioni denominate "Categoria Enti" hanno diritto

di nominare:

- 1 consigliere su tre;
- 2 consiglieri su cinque;
- 3 consiglieri su sette;
- 4 consiglieri su nove;

gli altri componenti saranno nominati dai possessori di azioni ordinarie. Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall'Assemblea ordinaria prima di procedere alla loro elezione; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

La nomina dei consiglieri riservata agli azionisti della "Categoria Enti", avverrà nel corso di un'assemblea speciale che dovrà essere convocata contestualmente all'assemblea generale degli azionisti convocata per deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo.

Gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Potrà, inoltre, nominare un Segretario anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 22 In assenza del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

Art. 23 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata con qualunque mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo fax, pec o posta elettronica anche non certificata almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorrono la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni sarà redatto verbale da trascriversi nel libro delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Ammini-

stratore Delegato cui spetta la responsabilità della gestione operativa della società. A tal fine il Consiglio delega le attribuzioni necessarie, fatte salve quelle che per legge spettano al Consiglio medesimo.

Il Consiglio non può delegare le attribuzioni di cui all'art. 2381 del Codice Civile, nonché quelle relative alle seguenti operazioni: creazione e trasferimento di sedi amministrative e di sedi secondarie; acquisti e vendite di partecipazioni aziendali o di immobili, prestazioni di fidejussioni ed avalli; operazioni ipotecarie ed immobiliari.

Il Consiglio può, altresì: nominare Direttori Generali, Direttori e procuratori speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 25 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni e limitazioni di sorta, intendendosi conferiti a tale organo tutti i poteri per il perseguimento dello scopo sociale che non siano dalla legge riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Art. 26 Spettano al Presidente ed al Vice Presidente la rappresentanza della società, la firma sociale, nonché la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo Avvocati e Procuratori legali, ed il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 del Codice Civile.

Art. 27 Agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale compenso agli Amministratori per esercizio delle funzioni è fissato dall'Assemblea.

Art. 28 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri (art. 2392 del Codice Civile).

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Gli azionisti della "Categoria Enti" hanno diritto di nominare il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente.

L'Assemblea determina il compenso spettante al Collegio medesimo. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Poiché la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il presente statuto affida la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

Pertanto il Collegio Sindacale dovrà essere costituito da Revisori iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Di conseguenza alle funzioni previste dall'art. 2403 relative al controllo di legalità e di corretta amministrazione si aggiungono quelle della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

TITOLO VII

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO E RIPARTO UTILI

Art.30 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo e ha carattere autorizzativo nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

Art.31 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 32 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede

a redigere il bilancio entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto.

Nei casi previsti dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la comunicazione della relativa Assemblea, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

Art. 33 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare speciali provvedimenti per riserve straordinarie e per altri accantonamenti oppure destinare gli utili, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 Addivenendosi allo scioglimento della società, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.TI: PATRIZIO NERI - MARCELLO PORFIRI Notaio

